

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 16/09/2024

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione mensile - stipulato in data 9 novembre 2015 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato in data 8 ottobre 2020 dall'intermediario convenuto - lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione, ex art. 125-sexies Tub, degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione non dovuti, da calcolarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 63 rate residue su n. 120 previste in origine), per complessivi euro 966,43, oltre interessi legali maturati dall'estinzione.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle istanze del ricorrente rilevando di aver già provveduto alla riduzione degli interessi e delle spese di gestione (euro 1.590,63) in sede di conteggio estintivo (oltre € 49,32 restituiti in sede di riscontro al reclamo). Viceversa la resistente deduce l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor sulla rimborsabilità dei costi fissi istantanei (commissioni di attivazione, commissioni rete esterna e spese di istruttoria) praticati nel caso in esame – rispetto ai negozi sottoscritti anteriormente al 25 luglio 2021, come da ultimo sancito dal legislatore con l'art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106. Secondo la resistente, l'eccezione preclusione sarebbe altresì suffragata dalla stessa Corte di Giustizia UE, posto che con la sentenza 09/02/2023 n. C-555/21, il giudice

europeo ha statuito il diritto del consumatore - in caso di rimborso anticipato di un prestito immobiliare - alla riduzione del costo totale del credito, limitatamente ai “soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto”, privando di efficacia vincolante la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022. Saggiunge che i principi della sentenza Lexitor riguarderebbero i costi che il finanziatore determina unilateralmente, con esclusione degli oneri corrisposti alla rete esterna intervenuta nell’operazione creditizia.

Ciò nonostante, la resistente allega di aver retrocesso al ricorrente, in sede di riscontro al reclamo, l’ulteriore importo di euro 665,83 a titolo di commissioni di attivazione, commissioni rete esterna e spese di istruttoria (comprensivo degli interessi legali nella misura di euro 43,95), calcolato applicando il criterio del costo ammortizzato. Per i motivi innanzi esposti l’intermediario chiede al Collegio di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l’accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all’originaria scadenza, ex art. 125-sexies, Tub.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento alla stregua del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione per l’individuazione della quota parte da rimborsare; (b) relativamente ai costi recurring, la quantificazione della somma da retrocedere va determinata sulla scorta di un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all’uopo precisando che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’ABF il quale ha osservato come la direttiva debba considerarsi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno dal momento che: “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par. 1 della stessa Direttiva”. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l’ABF ha ribadito il principio per cui l’eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la

principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato contesto giuridico, in cui la vertenza si colloca, trova conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 480,00 a titolo di spese di istruttoria e notifica; € 1.447,54 a titolo di commissioni di attivazione; € 1.003,80 a titolo di commissioni rete esterna; € 3.123,76 a titolo di commissioni di gestione.

Quanto alle commissioni di gestione, risulta che la resistente ha già decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione del finanziamento l’importo di euro 1.590,62 (come integrato per € 49,35 in sede di riscontro al reclamo) spettante al cliente, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito.

Quanto alle ulteriori voci di costo, l’analisi delle clausole contrattuali determinative delle spese di istruttoria, delle di commissioni di attivazione e delle commissioni rete esterna mette in luce la chiara natura up front di detti oneri dovuti in corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto, non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 6305/2024; n. 5825/2023).

Alla stregua dei citati principi normativi ed ermeneutici, gli stessi devono pertanto essere riconosciuti al cliente in proporzione al periodo di ammortamento non maturato. A tale ultimo riguardo - disattendendo l’argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto del cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa anche ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.). Del pari non può essere apprezzato il rilievo sulla carenza di legittimazione della resistente in relazione alla pretesa concernente il ristoro a titolo di provvigioni in favore della rete vendita esterna, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento che concorre al computo del TAEG ivi valorizzato e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Di conseguenza, al netto di quanto retrocesso in favore del cliente successivamente alla presentazione del ricorso (a mezzo bonifico bancario disposto in data 29/04/2024, per l’importo di € 665,83 comprensivo degli interessi legali, pari a € 43,95), il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte residua non maturata spettante a titolo di “spese di istruttoria/notifica”, pari a € 298,00, la cui quantificazione – che in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto va eseguita applicando il criterio suppletivo della c.d.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie